

L'ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania

24-25 NOVEMBRE 2023

Esecutività “accelerata” in materia di dazi doganali e procedure di esecuzione forzata: compatibilità fra diritto euro-unitario e disciplina interna

Abstract di G. M. Breschi

La materia doganale, come noto, è regolata da una disciplina armonizzata, che ha imposto agli Stati membri dell'Unione Europea principi comuni che riguardano anche la riscossione dei dazi doganali (da ultimo, art. 108, Reg. UE n. 952 del 2013, Codice Doganale dell'Unione).

In particolare, la normativa euro-unitaria richiede attualmente agli Stati membri che il pagamento dei dazi doganali avvenga nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica dell'obbligazione doganale. L'attuazione di tale principio in Italia è avvenuta per il tramite dell'art. 9, d.l. n. 16 del 2012, a norma del quale gli atti impositivi aventi ad oggetto le risorse proprie tradizionali dell'Unione (fra cui i dazi doganali) e la connessa Iva all'importazione, in deroga alle norme ordinarie, diventano esecutivi nel termine di dieci giorni.

Scaduto il termine di dieci giorni, le somme vengono direttamente affidate all'agente della riscossione anche i fini dell'esecuzione forzata.

La riscossione – inclusa l'esecuzione forzata ove necessaria – si svolge secondo le ordinarie regole già previste per la riscossione mediante ruolo disciplinata dal d.p.r. n. 602 del 1973, giusto il rinvio contenuto al comma 3-ter dell'art. 9, d.l. n. 16 del 2012. Il successivo comma 3-quinquies chiarisce inoltre che ogni riferimento a ruolo e cartella di pagamento previsto dal d.p.r. n. 602 del 1973 va inteso come un richiamo agli atti di accertamento doganale.

Il generico rinvio alla riscossione a mezzo ruolo rende tuttavia applicabile, proprio in materia di esecuzione forzata, anche il termine dilatorio di cui all'art. 50, comma 1, d.p.r. n. 602 del 1973.

Tale disposizione prevede che l'esecuzione forzata possa avere inizio soltanto decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento doganale senza che sia intervenuto il pagamento.

Questo “rallentamento” di 60 giorni fa sorgere il dubbio circa la compatibilità fra la procedura di esecuzione forzata interna e le disposizioni del Codice Doganale dell'Unione.

E' infatti evidente che se l'esecuzione forzata non può avere inizio nei primi 60 giorni dalla notifica dell'obbligazione doganale, allora in assenza di collaborazione da parte del debitore ben difficilmente sarà rispettato il termine di 10 giorni entro il quale gli Stati membri dovrebbero ottenere il vero e proprio pagamento dei dazi.

Vero è che pare senz'altro irrealistico riuscire a riscuotere in un termine così breve senza un pagamento spontaneo del debitore, ma va comunque riconosciuto che la previsione normativa di un termine dilatorio per dare il via alla procedura esecutiva allontana ulteriormente l'Italia dall'obiettivo di assoluta celerità nella riscossione daziaria che l'Unione Europea intende perseguire, con il rischio peraltro di incappare in procedure di infrazione.